ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI"
Scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado
Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Ci@ssi 2.0
Via Friuli, 18 - 20095 - Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 6604785[illegible] - 02 6607[illegible]
C.M. MIIC8A400G - C.F. 850[illegible]
e-mail: segreteria.mi[illegible]@istruzione.it - PEC: mi[illegible]@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 1 del mese di luglio 2026 alle ore 15:00 presso l'Ufficio di Presidenza viene sottoscritto il Contratto Integrativo dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Balilla Paganelli" di via Friuli, 18 – Cinisello Balsamo (MI).

Il presente CCNI d'Istituto sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore LEO Luigi _____

PARTE SINDACALE

RSU Ins. BRITTELLI Giuseppe _____ (ANIEF)

RSU Ins. GIULIANO Angelina _____ (FLC CGIL)

RSU Ins. PARELLO Giusi Alessandra _____ (CISL SCUOLA)

RSU Ins. ROSA Pasquale _____ (FLC CGIL)

TAS A.T.A. GALDERISI Giuseppe _____ (CISL SCUOLA)

SINDACATI TERRITORIALI

UIL SCUOLA RUA _____

SNALS/CONFSAL _____

FEDERAZIONE GILDA/UNAMS _____

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI"
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - CI@ssi 2.0
Via Friuli, 18 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 66047583 - 02 66047832
C.M.: MIIC82500Q - C.F.: 85007770150
e-mail istituzionale: miic82500q@istruzione.it - PEC: miic82500q@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica I.S.C. Balilla Paganelli, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, dopo la sottoscrizione, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale (CCNL 2019-2021, art. 8 c. 3).
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2027, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali (CCNL 2019-2021, art. 4 c. 2):
   - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
   - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
   - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
2. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali (CCNL 2019-2021, art. 4 c. 3):
   - partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
   - contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 8.
3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati (CCNL 2019-2021, art. 4 c. 4):
   - informazione;
   - confronto;
   - organismi paritetici di partecipazione.
4. Le clausole del presente contratto sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dal contratto precedente (CCNL 2019-2021, art. 4 c. 5).
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola (CCNL 2019-2021, art. 4 c. 6).

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU può designare al suo interno o tra il restante personale in servizio, previa consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente scolastico.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente scolastico, previo accordo con la RSU, indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 – *Oggetto della contrattazione integrativa*

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti (CCNL 2019-2021, art. 8 c. 1).
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 39 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del D.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, indicate accanto ad ogni voce:
   - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c.1);
   - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c.2);
   - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo e ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c.3);
   - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale ai sensi dell'art. 1 comma 249 della L. n. 160/2019 (art. 30 c. 4 lett. c.4);
   - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 e ss.mm.ii. (art. 30 c. 4 lett. c.5);
   - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c.6);
   - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c.7);
   - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare - diritto alla disconnessione - (art. 30 c. 4 lett. c.8);
   - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c.9).
4. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2019/21:
   - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30 c. 9 lett. b1);
   - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
   - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
   - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out* (art. 30 c. 9 lett. b4).
5. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL 2019/21 (Informazione), comma 5, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

- tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione (art. 5 c. 4);
- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2).

Il Dirigente scolastico fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, in tempi congrui per poter consentire di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, mettendo a disposizione anche la documentazione.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale e sul sito web dell'Istituto; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'Istituto, concordando con il Dirigente scolastico le modalità per la gestione e il controllo del locale.
3. Il Dirigente scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali sul luogo di lavoro, concordate con la parte datoriale o in modalità online utilizzando le piattaforme messe a disposizione dall'Istituzione scolastica, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
3. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute **più di due assemblee al mese**.
4. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
   - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
   - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
   - dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.

5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale **ed è irrevocabile**.
9. Il Dirigente scolastico:
   - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
   - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. **Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.**
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 2, 4, e 9 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del Dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 9 – Organizzazione Piano delle attività dei docenti in caso di sciopero

In caso di sciopero il Dirigente scolastico deve essere messo in grado di approntare in tempo utile per la dovuta informazione alle famiglie, l'organizzazione della giornata scolastica.

Allo scopo di tutelare i minori, le parti convengono di attenersi alle seguenti "Regole di comportamento":

- in occasione di ogni sciopero il personale docente comunicherà volontariamente al Dirigente scolastico in forma scritta, nell'apposito riquadro presente nella Circolare del Dirigente scolastico di comunicazione dello sciopero, la propria decisione sull'adesione all'iniziativa, in modo da consentire una valutazione circa la riduzione del servizio scolastico o una sua sospensione.
- L'organizzazione del piano delle attività potrà prevedere la modifica dell'orario del personale non in sciopero.
- Ai genitori degli alunni verrà data la più ampia informazione relativamente al funzionamento o meno del servizio e delle attività nelle classi da parte della Presidenza (in caso di riduzione o di sospensione del servizio) con l'affissione ai cancelli dei vari plessi e avviso scritto trasmesso alle famiglie.
- Nel caso in cui la comunicazione dello sciopero da parte degli organi competenti (MIUR - OO.SS.) non arrivasse nei tempi utili per consentire l'informazione e la successiva organizzazione del servizio, sarà comunicata alle famiglie la possibilità di eventuali disservizi.

Art.10 - Determinazione dei contingenti minimi

Determinazione dei contingenti del personale ATA in caso di sciopero

Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nel PROTOCOLLO DI INTESA, previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero e sottoscritto in data 08 febbraio 2021:

- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di scrutinio.
- per garantire lo svolgimento degli esami finali e di idoneità: n.1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami;
- per la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio: 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato: DSGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

Art. 11 - Individuazione del personale ATA obbligato in caso di sciopero (CCNL art. 30 c. 5 e art. 149 c.4)

Dopo aver raccolto le comunicazioni volontarie di adesione o meno allo sciopero da parte dei lavoratori, il Dirigente scolastico comunica al personale ATA interessato, ed espone all'albo della scuola, l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'art. 10.

Nell'individuazione del personale ATA da obbligare, escludendo il personale che ha manifestato la volontà di aderire allo sciopero, il Dirigente scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso la propria disponibilità a svolgere i servizi minimi (detta disponibilità va acquisita in forma scritta). Nel caso in cui non ci fosse nessuna disponibilità, il Dirigente scolastico effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia in caso di sciopero

In caso di concomitanza di sciopero con impegni assunti da docenti a titolo oneroso (spettacoli, noleggio sale, strumenti, pullman, incontri con specialisti, biglietti e trasporto e tutte le attività a titolo oneroso), **i docenti stessi si preoccuperanno di disdire o spostare gli appuntamenti in tempi utili (come da contratti d'agenzia), onde evitare disservizi e/o oneri aggiuntivi all'Istituzione scolastica.**

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in organico di diritto; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente scolastico, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente scolastico con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di cinque giorni lavorativi ogni bimestre per un massimo di 12 giorni l'anno modulato in accordo tra le parti: la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, due giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente scolastico.

Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può dare la propria disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. Per la scuola secondaria, le ore di disponibilità dei docenti vengono definite contestualmente all'assegnazione dell'orario a inizio anno scolastico, in modo da garantire la maggior copertura possibile delle classi. Le ore di supplenza effettuate vengono scalate dal monte ore di recupero frazioni orarie (RFO), con l'eccezione delle supplenze della prima ora di lezione (senza preavviso) che vengono invece retribuite con il fondo per le ore eccedenti.
3. Per la scuola primaria, le ore di contemporaneità che creerebbero orario di servizio spezzato restano vincolate alle attività di recupero o potenziamento programmate, mentre le ore di contemporaneità all'inizio o al termine del servizio giornaliero possono essere accumulate come una banca ore di disponibilità per le supplenze in un giorno e in un orario prestabilito. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
4. Per la ripartizione del fondo per le ore eccedenti tra i tre diversi gradi di istruzione presenti nell'Istituto (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) si è stabilito di procedere nel seguente modo:
   - **determinazione del numero di ore totali a disposizione** risultanti dal rapporto tra l'entità complessiva del fondo € 4.679,55lordo dip. (eventuali economie degli anni precedenti pari a € 1.744,80 lordo dip.) e di € 1.144,95 derivante dall'ulteriore assegnazione finanziaria di cui alla Nota MIM prot. n. 48031 del 06 dicembre 2025, per un totale di **€ 7.788,92 lordo dipendente** e le retribuzioni orarie di € 19,35, € 20,02 e € 29,08 prevista rispettivamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
   - **ripartizione delle ore totali in proporzione al numero di posti di insegnamento in organico** nella scuola dell'infanzia (15%), della scuola primaria (54%) e della scuola secondaria di primo grado (31%): in tal modo, sono a disposizione, nel corrente anno scolastico, per la sostituzione dei docenti assenti: n. 58 ore per la scuola dell'infanzia (a €19,35/h), n. 204 ore per la scuola primaria (a €20,02/h) e n. 81 ore per la scuola secondaria di primo grado (a €29,08/h) per un complessivo di € 7.561,86 e con un avanzo di **€ 227,06**.
     In fase di rendicontazione, eventuali avanzi di ore si possono spostare tra un settore all'altro in base alle esigenze emerse. (cfr. Allegato 7 BIS).

RIPARTO FONDO ORE ECCEDENTI A.S. 2025-2026 - TOTALE FONDO € 7.569,30

	N°	% ISTITUTO	RETRIBUZIONE ORARIA ORE ECCEDENTI
docenti INFANZIA	35	15	€ 19,35
docenti PRIMARIA	122	54	€ 20,02
docenti SECONDARIA	69	31	€ 29,08
TOTALE	226	100	

RIPARTO FONDO IN BASE AL NUMERO DI DOCENTI

7.569,30 : 100 = X : 15	X = 1.135,395
7.569,30 : 100 = Y : 54	Y = 4.087,422
7.569,30 : 100 = Z : 31	Z = 2.346,483

N° ORE DESTINATE AD OGNI SETTORE

1.135,395 : 19.35 = 58,676	58	INFANZIA
4.087,422 : 20,02 = 204,166	204	PRIMARIA
2.346,483 : 29,08 = 80,690	81	SECONDARIA

CONTROLLO

58* 19.35 =		1.122,30
204 * 20,02 =		4.087,42
81 * 29,08 =		2.355,48
TOTALE		7.561,86
AVANZO	€ 7.788,92 - € 7.561,86 =	€ 227,06

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente

Il Dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

1. In caso di esigenze derivanti da fattori esterni imprevedibili e non programmabili, il Dirigente scolastico può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
   a) disponibilità espressa dal personale;
   b) specifica professionalità, qualora sia richiesta;

c) sede ove vada effettuata la prestazione aggiuntiva;
d) graduatoria interna, a partire dall'ultima posizione.

3. Il Dirigente scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, quantificandole in 30 minuti per ogni unità di personale assente.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e autorizzate dal Dirigente scolastico, previa consultazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
5. Gli incarichi di intensificazione (ATA) vanno retribuiti compatibilmente con la disponibilità finanziaria della scuola (FIS ATA).
6. Per particolari attività il Dirigente scolastico – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o tramite posta elettronica dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. I dipendenti in ferie e in malattia non sono tenuti a prendere visione della comunicazione di servizio fino alla ripresa.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite notifica email di circolare interna, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile (calamità naturali, sopraggiunta inabilità dei plessi per gravi motivi ecc.).

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA possono essere accompagnati da specifica formazione del personale interessato compatibilmente con le risorse economiche e umane programmate sul territorio.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21 – Criteri per usufruire dei permessi di formazione

1. **Personale amministrativo e ausiliario:** può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali.
   Per il personale ATA, se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate.
2. **Personale docente:** la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici, è autorizzata:
   - per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIM o organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM);
   - organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;
   - organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;
   - se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/formazione;
   - per le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti inerenti a progetti d'Istituto e che rientrano tra gli impegni obbligatori dei docenti.

Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- coerenza del corso con la materia di insegnamento;
- coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione;
- fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono la permanenza negli anni successivi presso la scuola;
- priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio.

3. Le richieste dei permessi per la formazione/aggiornamento, sia da parte del personale ATA sia da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione e copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria.

Art. 22 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 2019-2021:
   a) Personale di ruolo: resta in vigore l'art. 13 del CCNL 2006/09, salvo per una modifica apportata dall'art. 38 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l'art. 41 del CCNL 2016/18.
   b) Personale supplente: è in vigore l'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l'art. 19 del CCNL 2006/09. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (salvo quanto previsto dall'art. 1 commi 54-55 e 56 della legge n.228 del 2012). Dichiarazione congiunta n 2: «...all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità».
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con un residuo massimo di n. 7 giorni. Le ferie non godute potranno essere fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo, nel rispetto di quanto fissato dall'art. 54 del CCNL 29 novembre 2007.
3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 7 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
4. La domanda di ferie per il periodo estivo va presentata entro il 30 aprile.
5. Al fine di garantire l'effettiva rotazione per la copertura del servizio nel plesso sede degli Uffici amministrativi nel mese di agosto, all'inizio di ogni anno scolastico si provvede ad individuare n. 4 collaboratori scolastici tramite sorteggio tra il personale di tutti i plessi che si alterneranno 2 dall'1 al 15 agosto e 2 dal 16 al 31 agosto; il personale destinatario di quanto sopra verrà escluso dal sorteggio negli anni successivi.
6. Fermo quanto stabilito nel c. 5, il Dirigente scolastico comunica il piano ferie entro il 15 maggio di ogni anno.
7. Le ferie fruibili durante la sospensione delle attività didattiche sono concesse alle seguenti condizioni:
   - nei periodi di sospensione dell'attività didattica: presenza in servizio di 2 assistenti amministrativi e/o D.S.G.A e 2 unità di collaboratori scolastici nella sede centrale;
   - la turnazione del personale inizierà dopo la pulizia dei rispettivi plessi, come da specifici ordini di servizio;
   - durante l'attività didattica è possibile la fruizione di ferie da parte di un'unità di collaboratore scolastico per sede e di un assistente amministrativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2025/2026 è complessivamente alimentato da:
   a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (CCNI 2025-2026) erogato dal MIUR;
   b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
   c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
   d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica a seguito di accordi, convenzioni od altro, in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione anno scolastico 2025/2026 è stato comunicato con Nota Miur prot.n. 11540 del 30 settembre 2025. Di esso il Dirigente scolastico fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 24 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

ISTITUTI CONTRATTUALI: M.O.F. A.S. 2025/2026	**Lordo dipendente**	**Lordo Stato**
TOTALE F.I.S. A.S. 2025/2026	**€ 72.443,30**	**€ 96.132,26**
Per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica (meno indennità)	**€ 63.273,06**	**€ 83.963,35**
di cui per indennità di direzione D.S.G.A. 2025/2026	€ 7.897.50 + (Nota MIM prot. n. 48031 del 06.12.25) € 626,00 + (Nota MIM prot. n. 48031 del 06.12.25) € 646,74 = **€ 9.170,24**	**€ 12.168,91**
Economie FIS docenti/ATA anni precedenti Nota MIM prot. n. 32918 del 12/05/2026	**€ 5.346,55**	**€ 7.094,87**
Per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi dell'art. 1 commi da 126 a 128 della Legge 107/2015 Nota MIM prot. n. 32918 del 12/05/2026	**€ 22.970,67**	**€ 30.482,08**
Per la valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	**€ 36.729,35**	**€ 48.739,85**

Per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 6.688,11 + (Nota MIM prot. n. 48031 del 06.12.25) 328, 14 = **€ 7.016,25**	**€ 9.310,56**
Per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 4.381,76 + (Nota MIM prot. n. 48031 del 06.12.25) € 230,08 + (Nota MIM prot. n. 48031 del 06.12.25) € 718,30 = **€ 5.330,14**	**€ 7.073,10**
Per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi [1]	€ 4.679,55 + (Nota MIM prot. n. 48031 del 06.12.25) € 1.144,95 = **€ 5.824,50**	**€ 7.729,11**
Economie ore eccedenti	**€ 1.964,42**	**€ 2.606,79**
Per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	**€ 1.157,72**	**€ 1.536,29**
Economie attività complementari di educazione fisica	**€ 4.035,52**	**€ 5.355,14**

Il budget relativo alle ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti viene inserito per completezza di informazioni ma non è oggetto di contrattazione.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 25 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale, i risultati conseguiti e le ricadute sulla didattica.

Art. 26 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo d'istituto, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, e detratte le risorse per l'indennità di direzione ai sensi art. 56 CCNL 2019/2021 (parte fissa + parte variabile) spettante al DSGA facente ~~funzione (totale **€ 9.170,24**) e l'aggiunta del fondo per la valorizzazione (pari a **€ 22.970,67**), di cui~~

l'Istituzione scolastica può tener conto per assegnare e retribuire le varie attività aggiuntive svolte dal personale docente e ATA, considerate le economie dell'anno precedente pari a **€ 5.346,55** lordo dip., ammontano complessivamente a **€ 92.863,02 lordo dip**.

2. Le risorse del fondo dell'Istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
3. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 66.861,37 lordo dip.**, pari al 72% del FIS.
4. Per le attività del personale ATA sono destinati **€ 26.001,65 lordo dip.**, pari al 28% del FIS. lordo dip.
5. Eventuali economie del FIS confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 27– Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 23, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto di cui all'art. 88 del CCNL 2006-2009 e sulla base del Piano Annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate.

	Area attività aggiuntive docenti	**Lordo dipendente**	**Lordo Stato**
I.	Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica art. 88, comma 2, lettera a)	€ 6.006,00	€ 7.969,96
II.	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)	€ 14.360,50	€ 19.056,38
III.	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d)	€ 20.847,75	€ 27.664,96
IV.	Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)	€ 3.465,00	€ 4.598,06
V.	Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k)	€ 6.063,75	€ 8.046,60
VI	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l)	€ 6.968,50	€ 9.247,20
VII	Formazione docenti ex art. 78 c. 7 lett. J del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019/21	€ 5.794,25	€ 7.688,97
	Totale	**€ 63.505,75**	**€ 84.272,13**
	Economie 2025-2026	**€ 3.355,62**	**€ 4.452,91**
VIII	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 8 CCNL 29.11.2007)	€ 5.193,24	€ 6.891,43
	Economie 2025-2026 per attività complementari di educazione fisica (art. 8 CCNL 29.11.2007)	**€ 2.767,74**	**€ 3.672,79**

Vedere Allegato n. 1

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate che ammontano complessivamente a € 26.001,65 lordo dip.

		Attività aggiuntive personale ATA	Lordo dipendente	Lordo Stato
a.1	Assistenti amministrativi	Intensificazione del carico di lavoro (compreso attività di sportello e sostituzione colleghi assenti) per n. 8 unità di personale	€ 5.263,5	€ 6.984,66
b.1	Personale ATA	Lavoro straordinario A.A.	€ 287,10	€ 380,98
		Lavoro straordinario C.S.	€ 783,75	€ 1.040,04
b.2	Collaboratori scolastici	Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti (con prestazione di ore ecc.) A.A.	€ 638,00	€ 846,63
		Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti (con prestazione di ore ecc.) C.S.	€ 1.100,00	€ 1.459,70
b.3	Collaboratori scolastici	Intensificazione del carico delle prestazioni per accompagnamento alunni pullman, piccola manutenzione, referenti plesso, supporto al PTOF, servizio postale ecc.	€ 16.660,25	€ 22.108,15
		Totale	**€ 24.732,60**	**€ 32.820,16**
		Economie 2025-2026	**€ 1.269,05**	**€ 1.684,03**

Vedere Allegato n. 5

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento nonché le modalità di verifica messe in atto dal Dirigente scolastico.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.
4. I compensi forfetari, al personale docente e ATA, verranno riconosciuti in base all'effettiva presenza in servizio, calcolata dal 1° settembre al 30 giugno e, unicamente per il personale ATA, fatti salvi i periodi di ferie-recuperi compensativi concordati con il DSGA.

Art. 29 – Indennità e compensi personale docente

1. Funzioni strumentali al PTOF

Per i compensi di cui al presente comma si attingerà dalle risorse apposite pari a € 6.688,11 lordo dip.

A questo fondo sono da aggiungere € 328,14 lordo dip. derivanti dall'integrazione di cui alla Nota MIM prot. n. 48031 del 06 dicembre 2025, per un totale di € 7.016,25 lordo dip.

Nel corrente anno scolastico sono state attivate le seguenti Funzioni strumentali per un totale di **364 ore** a € 19,25/cad. pari a **€ 7.007,00 lordo dip** con un avanzo di **€ 9,25 lordo dip.**

Vedere Allegato n. 4

Art. 30 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico e formazione docenti art. 78, c. 7, lett. j).

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale docente e ATA per l'A.S. 2025/2026 corrispondono a **€ 22.437,00 lordo dip.**
   A questo fondo sono da aggiungere € 533,67 lordo dip. derivanti dall'integrazione di cui alla Nota MIM prot. n. 48031 del 06 dicembre 2025, per un totale di **€ 22.970,67 lordo dip.**
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate a.s.2025/2026, corrisponde a **€ 36.729,35 lordo dip.**
   Il fondo viene ripartito tra tutti i docenti che abbiano prestato servizio nell'Istituto a tempo determinato/indeterminato, in modo continuativo dall'a.s. 2022/2023 (un triennio, escluso l'anno scolastico in corso).Per la determinazione del compenso di ciascun docente si computa il numero di anni di servizio a partire dall'a.s. 2001/2002; il numero di anni viene moltiplicato per il valore K risultante dalla divisione del fondo complessivo per il numero totale di anni di servizio dei docenti beneficiari (Vedere Allegato n. 7).

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere riconosciute, su richiesta del singolo lavoratore, anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio, prioritariamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche, con riduzione dell'orario giornaliero di servizio nel periodo estivo e/o per recupero dei prefestivi.

Art. 32 – Indennità e compensi personale ATA

Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 4 comma 7 lettera a) – art. 54 – art. 78) del CCNL 2019/2021 da attivare nella istituzione scolastica. Il Dirigente scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
   - comprovata professionalità specifica;
   - disponibilità degli interessati;
   - anzianità di servizio.
2. Le risorse disponibili di € 4.381,76 lordo dip. vengono utilizzate per compensare gli incarichi specifici assegnati al personale non destinatario dei benefici economici di cui all' art. 7.
   A questo fondo sono da aggiungere € 230,08 lordo dip. relativo agli incarichi specifici ATA derivanti dall'integrazione di cui alla Nota MIM prot. n. 48031 del 06 dicembre 2025, per un totale di € 4.647,11 lordo dip. e € 718,30 lordo dip. relativo agli incarichi specifici per l'assistenza agli alunni disabili ai sensi dell'art.54 comma 4 del CCNL derivanti dall'integrazione di cui alla Nota MIM prot. n. 48031 del 06 dicembre 2025, per un totale di € 5.330,14 lordo dip.
3. Utilizzo delle risorse pari a **€ 5.234,00** e avanzo pari a **€ 96,14.**

Vedere Allegato n. 6

Funzioni miste

Le attività di cui al presente punto, che, dall' a.s. 2014/15, riguardano soltanto i collaboratori scolastici, sono finanziate e retribuite come da specifica convenzione stipulata con l'Ente locale e saranno oggetto di specifica contrattazione.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS può essere designato, previa consultazione dei lavoratori, dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 2006/2009 all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Il RSPP è designato dal Dirigente scolastico con una figura professionale esterna.

Art. 35 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
   - addetto al primo soccorso;
   - addetto al primo intervento sulla fiamma;
   - addetto al servizio prevenzione e protezione;
   - preposti;
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso in modo da assicurare, in ogni momento dell'orario di servizio la presenza di almeno, un addetto per ciascun plesso scolastico.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TIPOLOGIE DI POSTO-ORARIO-ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 36 – PERSONALE A.T.A.

Il Dirigente scolastico assegnerà il personale ATA ai plessi sulla base dei seguenti criteri:

a) esigenze di organizzazione in relazione al Piano dell'Offerta Formativa;
b) eventuali esigenze personali, compatibilmente con le esigenze di servizio;
c) rotazione periodica (annuale-biennale) per obiettiva distribuzione carichi di lavoro;
d) salvaguardia della funzionalità e del benessere.

A tal fine il Dirigente scolastico, in caso di accertata incompatibilità ambientale e conflittualità tra il personale, provvederà a modifica dell'assegnazione di sede anche in corso d'anno, previa informativa alla RSU sui criteri adottati.

Orario di lavoro e piano delle attività.

L'orario di lavoro di tutto il personale amministrativo e collaboratore scolastico si articola, di norma, su 5 giorni settimanali.

Al personale che opera su più turni è applicato l'orario settimanale di 35 ore secondo quanto previsto dall'art.54 del CCNL del 24 luglio 2003 e art. 55 del CCNL del 19 novembre 2007.

In relazione a specifiche esigenze e in determinati periodi dell'anno scolastico (esami, open day) è prevista la presenza di personale amministrativo e collaboratore scolastico anche nella giornata di sabato, in applicazione dell'art. 50 del CCNL 24/07/2003 e art. 51 del CCNL del 19/11/2007.

Il piano delle attività del personale ATA è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a norma dell'art. 63, art. 64, art. 65 CCNL 2019/2021; una volta verificata la congruenza con il PTOF e sottoposto alla RSU, viene adottato dal Dirigente scolastico.

La ripartizione delle mansioni viene effettuata sulla base:

a) del numero di personale risultante in organico;
b) dal numero di personale assegnato a ciascuna scuola.

Per quanto attiene alla materia relativa agli orari, ferie, permessi, recuperi prefestivi, assegnazione delle mansioni e sostituzione colleghi assenti, si deve far riferimento al "Piano Annuale delle attività del personale ATA" (Allegato n. 1-Assistenti Amministrativi e Allegato n. 2-Collaboratori scolastici), consegnato alla RSU e ai dipendenti.

Art. 37 - PERSONALE DOCENTE

a. Assegnazione alle classi

Il Dirigente scolastico, sentite le proposte del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, in relazione al piano dell'offerta formativa, procederà all'assegnazione dei docenti alle classi tenendo conto dei seguenti criteri:

- in particolare per la scuola secondaria:
  1) l'organizzazione delle cattedre e degli orari riferiti all'attuazione del Piano dell'Offerta formativa;
  2) il progetto educativo-didattico del Consiglio di classe e del gruppo docente;
- in particolare per la scuola dell'infanzia e primaria:
  1) la continuità nella classe;
  2) l'insegnamento della lingua inglese;
  3) eventuali particolari e documentate competenze rispetto alle classi da assegnare (crediti professionali);
  4) la posizione occupata nella graduatoria di istituto;
  5) in caso di incompatibilità nel gruppo di lavoro il Dirigente scolastico può spostare di classe e/o di plesso i docenti interessati dal problema, previa informativa alla RSU sui criteri adottati.

I docenti che dovessero usufruire di distacco su progetto, utilizzo e/o assegnazione provvisoria saranno assegnati a classi diverse e/o plessi diversi, in modo da evitare disagi nel medesimo plesso.

La preferenza espressa dai docenti sarà tenuta in considerazione se compatibile con i criteri sopra indicati.

Il piano complessivo delle assegnazioni è comunicato agli interessati prima dell'inizio delle lezioni compatibilmente con l'assegnazione del personale, previa informativa alla RSU sui criteri adottati.

b. Articolazione dell'orario di lavoro

1) Attività di insegnamento (art. 43)

Le attività di insegnamento si svolgono nella scuola dell'infanzia in 25 ore settimanali, nella scuola primaria in 22 ore settimanali e nella scuola secondaria di primo grado in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali.

Le ore di insegnamento si articolano in:

- attività frontale;
- assistenza alla mensa;
- quota eccedente l'attività frontale.

La quota eccedente l'attività frontale è determinata dalla contemporaneità degli insegnanti:

- contitolari di classe;
- contitolari di Religione Cattolica (per la scuola primaria e dell'infanzia);
- contitolari di lingua straniera, musica, educazione motoria (per la scuola primaria).

La quota riferita alla **contemporaneità** degli insegnanti di classe è utilizzata per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF e consiste in:

- attività di potenziamento/recupero dell'apprendimento;
- attività individualizzate per gruppi ristretti di alunni;
- copertura delle supplenze.

In mancanza di ore a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, è necessario nominare un supplente.

L'orario delle attività di sostegno per l'inclusione degli alunni con disabilità deve essere condiviso dal team di classe, va calibrato sulle esigenze dell'alunno e della classe, tenendo conto anche del parere espresso in sede di GLO, privilegiando le discipline di base e i momenti di non contemporaneità.

Le attività alternative all'IRC vanno condotte da uno dei docenti contitolari della classe.

L'orario di insegnamento dei docenti della scuola secondaria di primo grado prevede il **recupero frazioni orario (RFO)**, secondo il conteggio individuale effettuato, nelle diverse tipologie di recupero individuate, nel seguente ordine di priorità:

- sostituzione dei colleghi assenti;
- open day;
- materia alternativa IRC;
- laboratori LARSA;
- Festa dello sport/festa di fine anno;
- compresenze.

Nella scuola primaria alle 22 ore settimanali di insegnamento si aggiungono 2 ore, che sono dedicate alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun team e/o per ambiti disciplinari, in tempi non coincidenti con le lezioni o con altro impegno relativo alla funzione docenti.

Le due ore saranno utilizzate, di norma, con cadenza settimanale al lunedì dalle ore 16:45 alle ore 18:45, salvo particolari esigenze, correlate a periodi definiti dell'anno scolastico o all'attuazione di precise iniziative didattiche, previste dalla programmazione.

Il personale che richiede permesso per tali ore, da intendersi in via eccezionale, dovrà **obbligatoriamente** recuperarle in altro giorno anche in altro orario, avendo cura di comunicarlo per iscritto e per tempo alla Direzione e ai Coordinatori di plesso.

La programmazione settimanale si svolge di norma in presenza, salvo esigenze particolari da concordare con il Dirigente scolastico.

2) Attività funzionali all'insegnamento (art. 44)

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla **funzione docente** previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni, i colloqui con i genitori e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Le attività sono concordate da ciascun settore scolastico secondo un calendario annuale in modo tale da consentire a tutti opportuna informazione e partecipazione.

Tra gli **adempimenti individuali** dovuti rientrano le attività relative:

a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, momento non identificabile con quello della programmazione settimanale;
b. alla correzione degli elaborati;
c. ai rapporti individuali con le famiglie.

Le **attività di carattere collegiale** (40 ore) riguardano tutti i docenti e sono costituite da:

a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti;
b. attività di programmazione di inizio anno;
c. attività di verifica di fine anno;
d. informazione quadrimestrale alle famiglie sui risultati degli alunni.

Le attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione e gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, in modo da prevedere un impegno per un massimo di 40 ore annue.

Il personale che richiede permesso per tali ore dovrà **obbligatoriamente** recuperarle in altro giorno, ma sempre nello stesso orario, avendo cura di comunicarlo per iscritto e per tempo alla Direzione e ai Coordinatori di Plesso.

c. Orario delle lezioni:

Nella formulazione dell'orario settimanale delle lezioni, il Dirigente scolastico tiene conto dei carichi di lavoro (numero di mense, rientri pomeridiani, turni spezzati, figure sensibili e squadre di emergenza ecc.) in modo da distribuirli equamente tra i docenti e dei criteri concordati ed inseriti nel PTOF d'Istituto.

Possono essere stabilite deroghe all'applicazione di questi criteri per particolari e motivate ragioni (maternità, congedi parentali, studenti lavoratori, Legge 104/92) da concordare con il Dirigente scolastico, per interventi riabilitativi degli alunni in orario curricolare e previa informativa alla RSU sui criteri adottati.

Orario delle riunioni:

All'inizio dell'anno scolastico viene fissato il calendario delle riunioni:

- il LUNEDÌ come giorno fisso per lo svolgimento della programmazione alla scuola primaria
- il GIOVEDÌ delle attività collegiali.

Eventuali modifiche al calendario andranno comunicate agli interessati con un preavviso di almeno 5 giorni; con un preavviso di 3 giorni nei casi di esigenze straordinarie.

I docenti impegnati in più consigli di classe che prevedono di superare le 40 ore, all'inizio dell'anno scolastico, presenteranno la calendarizzazione degli impegni.

Orario nei periodi di sospensione delle lezioni:

Nei periodi precedenti e successivi alle lezioni (settembre e giugno) l'orario di lavoro si assolve con la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento ed eventuali attività di formazione stabilite dal Collegio Docenti nel piano delle attività previste, al riordino e pulizia del materiale e degli spazi didattici.

Permessi orari

Il Dirigente scolastico può concedere permessi orari per **documentate** esigenze anche per le ore di attività funzionale di insegnamento, fermo restando il numero complessivo annuo di ore a seconda del grado di scuola. Il personale che richiede permesso per tali ore (collegiali) dovrà **obbligatoriamente** recuperarle in altro giorno, preferibilmente insieme ad altri colleghi che debbano recuperare ore di permesso già goduto, avendo cura di comunicarlo per iscritto e per tempo alla Direzione e ai Referenti di Plesso.

Come da art. 16 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2006/2009, i permessi brevi devono essere recuperati **entro 60 gg dalla data in cui è stato usufruito il permesso, pena la decurtazione delle ore non lavorate dallo stipendio**.

d. Permessi orari per aggiornamento

Il Dirigente scolastico può concedere permessi per consentire al personale docente di partecipare a corsi di aggiornamento secondo i seguenti criteri:

- congruità della formazione con le voci del piano triennale offerta formativa (italiano, matematica, inglese, alfabetizzazione, disagio, informatica, sicurezza, integrazione alunni con disabilità);
- l'ambito disciplinare di insegnamento.

In caso di più richieste contemporanee:

1. personale a tempo indeterminato;
2. minor anzianità di servizio;
3. rotazione fra docenti richiedenti
4. congruità della formazione con le voci del piano triennale offerta formativa (italiano, matematica, inglese, alfabetizzazione, disagio, informatica, sicurezza, integrazione alunni con disabilità);
5. l'ambito disciplinare di insegnamento.

e. Ferie

Il docente che intende usufruire delle ferie (per motivi diversi da quelli di famiglia già previsti dal contratto collettivo) come stabilito dagli artt. 35 e 38 del CCNL 2019/2021 presenta la richiesta al Dirigente scolastico **almeno 5 giorni prima del periodo chiesto, indicando la sostituzione con personale non in servizio**. Il Dirigente scolastico entro 3 gg comunica se concede ovvero i motivi del diniego.

f. Criteri individuazione e modalità di utilizzazione del personale per i progetti.

Si stabiliscono i criteri per l'assegnazione del personale alle attività progettuali:

- disponibilità del singolo;
- la tipologia delle competenze e, a pari merito, la precedente esperienza.

g. Organizzazione del servizio nei plessi sede di seggio elettorale.

- I docenti che lavorano nei plessi sede di seggio, nella giornata di lunedì non sono tenuti al servizio, **ma devono ritenersi a disposizione per eventuali sostituzioni di personale assente nei plessi in cui si svolge normale attività didattica. I docenti verranno richiamati in servizio secondo la posizione meno favorevole** in graduatoria, tenuto conto di eventuali precedenti utilizzi.
- Analogamente anche il personale ATA in servizio nei plessi sede di seggio, nella giornata di lunedì non è tenuto al servizio e per tale giorno non deve richiedere né ferie né recupero compensativo, ma deve ritenersi a disposizione per eventuali sostituzioni di personale assente nei plessi funzionanti (senza onere per l'amministrazione). **Il personale verrà richiamato in servizio secondo la posizione meno favorevole in graduatoria d'istituto**, tenuto conto di eventuali precedenti utilizzi.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Termini di pagamento

I compensi per le attività di cui al presente contratto (fatta eccezione per le funzioni miste per il personale ATA che verranno liquidate direttamente dall'Istituto) verranno pagati entro il 31 agosto tramite la modalità del "cedolino unico".

Art. 39 – Variazione della situazione

1. Nel caso in cui pervenissero, nelle disponibilità dell'Istituto, ulteriori finanziamenti rispetto quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, il Dirigente scolastico darà immediata comunicazione alla RSU e su di essi sarà effettuata contrattazione, tenendo conto degli effettivi carichi di lavoro effettuato dal personale.
2. Qualora fosse necessario effettuare ore aggiuntive oltre quelle previste, queste dovranno essere richieste in forma scritta e autorizzate con le stesse modalità dal Dirigente scolastico, dopo l'accertamento di una positiva disponibilità economica e dopo l'informazione alla RSU. In mancanza di tale richiesta, gli ulteriori impegni non verranno riconosciuti.

Art. 40 – Liquidazione retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, previa rendicontazione.

Art. 41 – Norma transitoria

1. Il presente contratto si intende valido in tutte le sue parti fino al termine del 31 agosto 2027, fatte salve le modifiche previste dal CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024.
2. Per quanto concerne la formazione del personale docente, resta in vigore fino al 31 agosto 2027 quanto previsto dalla delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2021: totale ore di formazione n. 45 nel triennio 2022-2025.
3. Per l'anno scolastico 2025-2026 n. 15 ore delle già menzionate 45 saranno pianificate nel piano AFI come formazione in servizio ai sensi dell'art. 44 c.3 lett. a) e b) del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024.

Cinisello Balsamo, 1° luglio 2026

Il Dirigente scolastico Luigi Leo _____

RSU Ins. BRITTELLI Giuseppe _____ (ANIEF)

RSU Ins. GIULIANO Angelina _____ (FLC CGIL)

RSU Ins. PARELLO Giusi Alessandra _____ (CISL SCUOLA)

RSU Ins. ROSA Pasquale _____ (FLC CGIL)

TAS A.T.A. GALDERISI Giuseppe _____ (CISL SCUOLA)